

***Causa Cianchella e altri c. Italia – Prima sezione – sentenza 23 giugno 2022 (ricorso n. 65808/113 e altri)***

**Diritto a un equo processo - Principio della parità delle parti nel processo - Incidenza di una norma di interpretazione autentica sui processi pendenti - Compressione del potere decisorio del giudice- Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.**

**Viola l'art. 6 CEDU l'adozione di norme di interpretazione autentica che abbiano come effetto quello di incidere in senso favorevole allo Stato nei giudizi pendenti in cui esso sia parte, salvo che l'intervento legislativo non sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale.**

**Non costituisce motivo imperativo di interesse generale, suscettibile di giustificare l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, l'esigenza di riequilibrare il sistema pensionistico, armonizzando il regime dei settori pubblico e privato.**

***Fatto e diritto.*** La sentenza resa dalla Prima sezione, in composizione di comitato, descrive molto sommariamente i casi riuniti come analoghi a quello definito dalla sentenza D'Amico c. Italia del 17 febbraio 2022. Vi rinvia integralmente e condanna lo Stato italiano al pagamento in favore dei ricorrenti di 4.804 euro a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e di 6.000 euro per danni non patrimoniali.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge n. 724 del 1994

Legge n. 335 del 1995

Legge n. 296 del 2006

**PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Rossi c. Italia (ricorso n. 21844/10), 14 ottobre 2021

Arras e altri c. Italia (ricorso n. 17972/07), 14 febbraio 2012

Maggio e altri c. Italia, (ricorso n. 46286/09), 31 maggio 2011

Scordino c. Italia (ricorso n. 36813/97), 29 marzo 2006